Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 9 aprile 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Antonio Burgos il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Panama, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, li 6 aprile 1937 - Anno XV.

(1105)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1936-XV, n. 2508.

Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento e l'avanzamento del Corpo Reale equipaggi marittimi nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C.R.E.M.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare alcune modifiche al predetto testo unico 18 giugno 1931, n. 914, ed alla su citata legge 11 marzo 1926, n. 397;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti:

Art. 2.

Nell'art. 4:

a) è abrogato il 3° comma;

b) gli ultimi due comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per la categoria aiutanti la gerarchia è costituita dai gradi di secondo capo, capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

Per la categoria istruttori educazione fisica la gerarchia è costituita dai gradi di sottocapo brevettato, secondo capo, capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

Per la categoria portuali la gerarchia è costituita dai gradi di sottocapo, sottocapo brevettato, secondo capo, capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

Per le categorie fuochisti e trombettieri la gerarchia si arresta al grado di sottocapo ».

Art. 3.

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*. — *Reclutamento degli istruttori di educazione fisica, degli aiutanti e dei portuali.*

Gli istruttori di educazione fisica sono reclutati, previo loro consenso, fra i sottocapi delle altre categorie, i quali siano stati approvati agli esami di ammissione del corso I.G.P. di cui al successivo art. 12.

Gli aiutanti sono reclutati, previo loro consenso, fra i secondi capi delle altre categorie.

I portuali sono reclutati, su domanda, fra i volontari delle altre categorie, i quali, trovandosi al terzo anno della ferma quadriennale di cui al successivo art. 8, chiedano ed ottengano la ferma complementare biennale prevista da detto articolo. Le categorie di provenienza sono stabilite dal Ministero della marina, di concerto con quello delle comunicazioni ».

Art. 4.

Nell'art. 5:

a) il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di carriera e per quelli « riassunti » il Ministero della marina determina annualmente per ciascun grado, di concerto con quello delle finanze, gli organici, distintamente per categorie e specialità ».

b) il 5° e 6° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero globale dei sottufficiali e dei sottocapi brevettati viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina ed in nessun caso esso può superare il 16 per cento della forza bilanciata per i primi ed il 17 per cento complessivamente.

Il totale dei volontari nelle ferme complementari annuali non può essere superiore a 2400.

Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio, non può essere superiore a 3000 ».

Art. 5.

Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*. — I volontari con ferme ordinarie o a premio o raffermati, i sottufficiali, i militari con vincoli annuali volontari o di leva contemplati dal precedente art. 5 ed i militari di cui ai successivi articoli 10 e 31 sono compresi nella forza bilanciata.

La relativa spesa deve essere comunque contenuta nei limiti dei fondi assegnati al bilancio, così da evitare qualsiasi necessità di maggiori assegnazioni ».

Art. 6.

Nell'art. 7:

a) nel 1° comma sono soppresse le parole: « i sottufficiali di carriera ed »;

b) nel 2° comma alla parola: « esclusivamente » è sostituita l'altra: « normalmente ».

Art. 7.

Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

« Art. 8-*bis*. — Il Ministro per la marina ha inoltre la facoltà di bandire, in via eccezionale, concorsi straordinari per il trasferimento in carriera, anche limitatamente a determinate categorie e specialità e in relazione alle necessità dei ruoli di carriera, fra i secondi capi volontari vincolati a ferme annuali di cui al successivo art. 70-*ter*.

Il Ministero della marina stabilisce, di volta in volta, i limiti di anzianità dei secondi capi, di cui al precedente comma, che possono partecipare al concorso, nonchè il numero dei posti messi a concorso per ogni specialità e categoria.

La graduatoria di concorso è formata dalla Commissione di avanzamento di cui al successivo art. 56 col criterio della scelta comparativa.

I prescelti sono chiamati a sostenere un esame di idoneità da svolgersi sui programmi di insegnamento del corso ordinario. Da tale esame sono, però, dispensati coloro che nel grado di sottocapo avessero già favorevolmente superato precedenti esami di concorso per l'ammissione al corso I.G.P.

I secondi capi approvati all'esame di idoneità o dispensati da detto esame se chiedono ed ottengono la rafferma sono trasferiti nei ruoli dei sottufficiali di carriera; i riprovati continuano, invece, a prestare servizio alle stesse condizioni alle quali erano vincolati prima del concorso.

Per i secondi capi appartenenti a categorie per le quali sono normalmente prescritti corsi integrativi prima dell'inizio del corso I.G.P., la concessione della rafferma ed il definitivo trasferimento in carriera sono, inoltre, subordinati all'esito favorevole di analoghi corsi integrativi, o tirocinio, da seguirsi presso le scuole o a bordo, con le modalità che di volta in volta sono stabilite dal Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi.

La rafferma è concessa con decorrenza dal 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento in carriera, restando annullata a tutti gli effetti la ferma complementare annuale a premio in corso; però il soprassoldo mensile di rafferma è corrisposto dalla data dell'effettivo trasferimento.

I secondi capi trasferiti in carriera conservano l'anzianità assoluta di grado posseduta quali secondi capi vincolati a ferme annuali. Essi sono inscritti nei ruoli di carriera nell'ordine della graduatoria di concorso e immediatamente dopo l'ultimo sottocapo brevettato inscritto nel quadro di avanzamento ordinario a premio in vigore alla data della loro anzianità assoluta ».

Art. 8.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario segue in apposite scuole, a terra od a bordo, i seguenti corsi di istruzione tecnico-pratica:

Corso O. (*Ordinario*) per gli allievi volontari ordinari od a premio appena ammessi alle armi, completato, per determinate categorie, da un periodo di tirocinio pratico.

Corso I.G.P. (*Istruzione generale professionale*) per i sottocapi volontari ordinari od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano di parteciparvi durante il secondo anno del secondo periodo della ferma ordinaria, oppure durante il secondo anno della ferma complementare a premio di anni due.

Corso P. (*Perfezionamento*) per i secondi capi di carriera che aspirino all'avanzamento a capo di 3ª classe ed ottengano di parteciparvi.

Il corso P. è svolto, a giudizio del Ministro per la marina, o presso le Scuole del C.R.E.M., o con preparazione individuale nelle sedi presso le quali i secondi capi stessi sono destinati e sotto la guida delle autorità dalle quali dipendono. Gli esami per l'abilitazione al grado superiore hanno luogo presso le Scuole del C.R.E.M., salvo che, per circostanze eccezionali, il Ministro per la marina ritenesse necessario disporre altrimenti.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico, l'ordinamento ed i regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi, fissano la durata dei corsi, le modalità relative allo svolgimento degli stessi ed agli esami di riparazione, nonchè la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dai corsi I.G.P. e P. dei sottocapi volontari ordinari e dei secondi capi di carriera.

La rinuncia alla frequenza dei corsi I.G.P. e P. è, a tutti gli effetti, equiparata alla esclusione dagli stessi ».

Art. 9.

Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente:

« Art. 12-*bis*. — I sottocapi volontari ordinari esclusi dal corso I.G.P. possono essere prosciolti di autorità dalla ulteriore ferma volontaria e congedati in base al disposto del successivo art. 19.

I sottocapi volontari, ordinari od a premio, ammessi a frequentare il corso I.G.P. seguono il corso stesso come spuntati di ferma al termine del secondo periodo della ferma ordinaria, o di quella complementare a premio di anni due. E' fatta eccezione per i sottocapi della categoria meccanici, i quali seguono il predetto corso durante il secondo anno del secondo periodo della ferma ordinaria, o durante il secondo anno di quella complementare a premio di anni due.

I sottocapi volontari, ordinari od a premio, i quali risultano idonei al termine del corso, ottengono la rafferma di anni sei con decorrenza dalla data con la quale ebbe termine il secondo periodo della ferma ordinaria o la ferma complementare a premio di anni due.

I sottocapi volontari, ordinari od a premio, risultati, invece, non idonei, sono congedati — salvo il disposto del successivo art. 69, per i sottocapi volontari ordinari — a meno che non chiedano ed ottengano di rimanere in servizio con successive ferme complementari annuali in base al seguente art. 16. In tal caso la decorrenza della prima di dette ferme deve coincidere con la fine della ferma complementare a premio di anni due ».

Art. 10.

Nell'art. 14 dopo il 1° comma è aggiunto il seguente:

« Il Ministro per la marina ha inoltre facoltà, in relazione alle esigenze organiche, di trasferire alla ferma volontaria complementare biennale a premio i sottocapi raffermati di leva ai sensi del successivo art. 31 che ne facciano domanda, durante il secondo vincolo di ferma annuale ».

Art. 11.

Nell'art. 15:

a) nel 2° periodo del 1° comma sono soppresse le parole: « che sarà seguito prima che abbia termine il secondo anno della ferma complementare biennale a premio ».

b) il 2° comma è soppresso.

Art. 12.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la marina ha facoltà di concedere ai sottocapi volontari a premio successive ferme complementari a premio della durata di due anni la prima e di un anno le altre: queste ultime fino ad un massimo di sei.

Le domande relative debbono essere presentate entro i sei mesi anteriori allo scadere delle singole ferme o subito dopo l'esito sfavorevole del corso I.G.P.

Le ferme annuali previste dal 1° comma del presente articolo hanno decorrenza dal termine della ferma complementare biennale.

Le limitazioni di cui al secondo comma del precedente art. 15 si applicano anche ai casi previsti dal presente articolo ».

Art. 13.

Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente:

« Art. 16-*bis*. — Il Ministro per la marina ha facoltà di riassumere in servizio con ferme annuali a premio, a domanda e previo parere favorevole della Commissione di

avanzamento, sottocapi già volontari ordinari o a premio congedatisi al termine della ferma ordinaria o al termine della ferma complementare a premio precedentemente contratta.

A detti sottocapi spetta il trattamento economico previsto dal successivo art. 38.

La data di decorrenza della ferma annuale per i sottocapi riassunti in servizio in base al presente articolo è stabilita dal 1° ottobre o dal 1° dicembre dell'anno in cui avviene la riassunzione, a seconda della decorrenza di ferma degli appartenenti al vincolo annuale cui essi vanno ad aggregarsi. Per i mesi intercorrenti fra il 1° del mese successivo a quello della riassunzione in servizio ed il 1° ottobre od il 1° dicembre sono corrisposti ai predetti sottocapi altrettanti dodicesimi del premio annuale di ferma complementare annuale.

I sottocapi riassunti in base al presente articolo possono ottenere successive ferme annuali a premio sino ad un massimo di sei, computando in questo numero quelle eventualmente contratte precedentemente alla riassunzione in servizio. Essi possono aspirare al trasferimento in carriera per merito distinto ed eccezionale, con le modalità di cui al successivo art. 70-*bis* e per un numero di posti non superiore alla metà di quelli previsti dall'articolo stesso. Inoltre possono essere prosciolti dalla ferma annuale contratta, per gli stessi motivi previsti per il personale volontario e con le stesse modalità e conseguenze ».

Art. 14.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria è computata dal 1° ottobre dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso O. e quello integrativo di cui al precedente art. 12.

Per i provenienti dal personale di leva la ferma volontaria a premio di anni quattro decorre dal 1° ottobre dell'anno in cui il militare di leva è entrato in servizio o dal 1° ottobre successivo se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.

Per i provenienti dai raffermati di leva la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1° ottobre dell'anno in cui essi terminano il 2° vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva.

Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso O., la data della decorrenza della ferma è postergata di un anno ».

Art. 15.

Il 1° periodo del 1° comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

« La rafferma ha la durata di anni sei e, salvo i casi particolari previsti dagli articoli 8-*bis* e 70-*bis* del presente testo unico, è concessa, a domanda, ai sottocapi brevettati che, avendo superato il corso I.G.P. di cui al precedente art. 12, siano giudicati dalla Commissione di avanzamento idonei ad assolvere le funzioni di sottufficiale ».

Art. 16.

Nel 3° comma dell'art. 21 sono soppresse le parole: « e secondo capo istruttore educazione fisica ».

Art. 17.

Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente:

« Art. 23-*bis*. — Il Ministro per la marina ha facoltà, in dipendenza di particolari necessità organiche e quando il fabbisogno di cui al 4° comma del precedente art. 5 lo consente, di riassumere in servizio, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento di cui al successivo art. 56, sottufficiali in congedo di qualsiasi grado, di età non superiore ai 52 anni.

I sottufficiali di cui al precedente comma assumono la qualifica di « sottufficiali riassunti » e sono inscritti in ruoli separati da quelli dei sottufficiali di carriera distintamente per categorie e specialità.

La riassunzione in servizio è definitiva dopo un periodo di esperimento con esito favorevole della durata di mesi sei.

I sottufficiali definitivamente riassunti in servizio rimangono in tale posizione sino al raggiungimento dei normali limiti di età. Ad essi sono applicabili, in quanto non contrastino col presente articolo, le disposizioni della parte terza del presente testo unico.

I sottufficiali riassunti i quali prima della riassunzione furono dispensati dal servizio in applicazione del successivo art. 91, non possono conseguire ulteriore avanzamento nella nuova posizione.

I sottufficiali riassunti i quali prima della riassunzione furono dispensati dal servizio per motivi diversi da quelli previsti dal successivo art. 91, possono, invece, conseguire ulteriore avanzamento fino al grado di capo di 1ª classe, con le norme in vigore per i sottufficiali pari grado di carriera. Ai sottufficiali riassunti non si applica in nessun caso la dispensa dal servizio per esclusione definitiva dall'avanzamento.

L'iscrizione nei ruoli dei sottufficiali riassunti ha luogo in base all'anzianità assoluta di grado e seguendo le norme del successivo art. 87; però agli effetti dell'applicazione di detto articolo l'anzianità assoluta è ridotta di tanti bimestri quanti sono gli anni intercorrenti fra la data di dispensa dal servizio e quella della riassunzione in servizio. Le frazioni inferiori a sei mesi sono trascurate, quelle superiori ai sei mesi sono considerate come anno intero.

Per la iscrizione nei ruoli dei sottufficiali riassunti si prescinde dall'anzianità relativa posseduta prima della dispensa dal servizio ».

Art. 18.

Al 2° comma dell'art. 24 è aggiunto il seguente periodo:

« Il Ministro per la marina ha tuttavia la facoltà, in tempo di mobilitazione, di richiamare in servizio i sottufficiali in congedo, provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato, fino al compimento del 65° anno di età: detti sottufficiali sono impiegati in servizi territoriali ».

Art. 19.

All'art. 28 è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti dell'avanzamento i militari di leva trasferiti nel personale volontario sono considerati aggregati ai corsi del presonale volontario aventi la stessa decorrenza di ferma ».

Art. 20.

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« I comuni di 1ª e 2ª classe delle categorie e specialità: nocchieri, marinai atti a servizi marinareschi, cuochi, autisti, segnalatori, R. T., cannonieri P., armaroli, artificieri, elettricisti, S. D. T., siluristi, torpedinieri, palombari, fuochisti abilitati condotta macchine, motoristi navali e artefici, furieri, furieri S., carpentieri, infermieri, trombettieri, possono, al termine della ferma di leva, o entro 4 mesi dalla data di congedo, domandare di essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di ferma della durata di un anno, non superiori a sei.

« Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi stabilisce anno per anno il numero dei militari di leva che possono essere ammessi al 1° vincolo ed ai vincoli successivi. Tale numero non può eccedere quello stabilito dal precedente art. 5.

I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio assumono la denominazione di « raffermati di leva ».

I militari congedati comuni di 2ª classe se riammessi in servizio e raffermati sono classificati comuni di 1ª classe.

I comuni di 1ª classe raffermati possono essere presi in esame per l'avanzamento a sottocapo dopo tre anni di servizio, computato, a tale fine, quello compiuto nella ferma ordinaria di leva.

I raffermati di leva fruiscono del trattamento economico di cui al successivo art. 39.

I militari di leva di tutte le categorie possono essere ammessi a restare in servizio a tempo indeterminato senza vincolo di ferma ed alle condizioni economiche normali per il personale di leva ».

Art. 21.

Nell'art. 36 dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:

« A decorrere dal quarto vincolo complementare annuale i sottocapi volontari hanno diritto alla paga giornaliera di L. 8,50. Ad essi spetta inoltre un soprassoldo di specialità nella misura di cui alla lettera *a*) del n. 20 della tabella III annessa al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, al lordo delle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038. Tale soprassoldo è cumulabile, in ogni caso, con tutti quelli di categoria, destinazione e specialità eventualmente loro spettanti sia a terra che a bordo.

Agli attuali volontari è concesso all'inizio del terzo anno di ferma il trattamento economico stabilito per il grado di sottocapo a meno che non siano dichiarati immeritevoli di tale concessione per scarso rendimento o per cattiva condotta ».

Art. 22.

All'art. 38 sono apportate le seguenti varianti:

1ª *variante*: la lettera *a*) del 1° comma è modificata nel senso che agli specialisti direzione tiro spetta il premio nella misura stabilita per i torpedinieri.

2ª *variante*: alla fine della lettera *a*) del 1° comma è aggiunto:

« Il servizio prestato, ai fini della liquidazione dei premi suddetti, è computato dalla data di decorrenza della ferma per i militari provenienti da arruolamento volontario e dal 1° ottobre dell'anno in cui fu concesso il trasferimento al volontariato a premio per i militari provenienti dal personale di leva ».

3ª *variante*: il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Qualora abbiano invece chiesto ed ottenuto di vincolarsi ad ulteriori ferme complementari di un anno, spetta ad essi il seguente trattamento economico:

a) i premi di cui al precedente comma sono corrisposti all'atto della concessione del primo vincolo sotto forma di buoni postali fruttiferi oppure mediante versamento in conto corrente presso le Casse postali di risparmio;

b) a decorrere dalla quarta ferma annuale è dovuto il trattamento di cui al penultimo comma del precedente art. 36;

c) è corrisposto annualmente alla fine di ogni vincolo un premio di L. 1630, uguale per tutte le categorie, sotto forma di buoni postali fruttiferi, oppure mediante versamento in conto corrente presso le Casse postali di risparmio ».

Art. 23.

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« Ai raffermati di leva ammessi ai successivi vincoli annuali di servizio ai sensi del precedente art. 31 spetta il seguente trattamento economico:

a) paghe:

dalla data del 1° vincolo annuale di rafferma a tutto il 4° vincolo: L. 3,50 giornaliere;

dalla data del 5° vincolo a tutto il 6° vincolo L. 5,50 giornaliere.

Le paghe anzidette sono corrisposte indipendentemente dalla eventuale promozione a sottocapo, grado che non comporta aumento alcuno di paga, ma soltanto aumento di soprassoldi;

b) soprassoldi d'imbarco, soprassoldi di specialità e di incarico a bordo ed a terra.

Essi sono quelli previsti per i militari volontari.

c) premi:

Per ogni anno compiuto di vincolo:

L. 500 per i marinai autisti e per i radiotelegrafisti;

L. 600 per i cannonieri A., elettricisti, siluristi, carpentieri, furieri, furieri S., marinai cuochi;

L. 700 per i marinai adibiti a servizi marinareschi, per i nocchieri, segnalatori, infermieri, trombettieri, fuochisti di tutte le specialità (Ab., C.M., M.N., M.A., artefici);

L. 800 per i torpedinieri e per gli S.D.T.;

L. 1000 per i cannonieri P. e per gli artefici ed i palombari.

I premi sono corrisposti all'atto del congedo.

I militari raffermati di leva prosciolti a domanda hanno diritto ai premi interi e ai dodicesimi di premio interamente maturati.

Lo stesso trattamento spetta a coloro che sono prosciolti di autorità per deficienze fisiche debitamente accertate.

Perdono invece il diritto ai premi ed ai dodicesimi maturati i prosciolti per i motivi indicati nelle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 33.

La misura dei premi è assoggettata alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038 ».

Art. 24.

Il 1° comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

« I capi di 2ª e 3ª classe, i secondi capi, ed i sottocapi brevettati non possono essere promossi al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne il caso previsto dall'ultimo comma del successivo art. 59 ».

Art. 25.

L'art. 65 è sostituito dal seguente:

« *Decorrenza delle promozioni a secondo capo ed a capo di 3ª, 2ª, 1ª classe e della nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.*

I sottocapi brevettati, secondi capi ed i capi di 3ª e 2ª classe sono promossi al grado superiore man mano che in questo si verificano vacanze e nell'ordine risultante dal quadro di avanzamento nel quale sono iscritti.

La decorrenza, sia agli effetti dell'anzianità di grado che a quelli amministrativi, della promozione al grado superiore derivante dai collocamenti a riposo, per limite di età e dai decessi, è fissata al primo del mese successivo a quello nel quale si è verificato il collocamento a riposo o il decesso.

In tutti gli altri casi la decorrenza della promozione è sta-

bilita al primo del mese successivo a quello della data del decreto che ha originato la corrispondente vacanza; se però tale decreto è emanato dopo sei mesi dalla data della vacanza, la promozione decorre dal compimento dei sei mesi.

Per la decorrenza della nomina a sottotenente del C.R.E.M. si osservano le disposizioni vigenti per gli ufficiali ».

Art. 26.

L'art. 70-*bis* è sostituito dal seguente:

« Possono essere promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, nella misura non superiore al 15 per cento globale dei posti messi ogni anno a concorso, i sottocapi volontari vincolati a ferme annuali, i quali si trovino nel secondo vincolo annuale di ferma e in quelli successivi e siano stati proposti per tale promozione dalle autorità dalle quali dipendono, con speciale rapporto attestante il possesso di qualità veramente eccezionali.

Per uno stesso sottocapo volontario possono farsi al massimo due proposte di avanzamento per merito distinto ed eccezionale, con l'intervallo di almeno un anno tra la prima e la seconda.

I sottocapi designati per la promozione per merito distinto ed eccezionale sono ammessi, in seguito ad esame di sola idoneità, a frequentare il corso I.G.P., essendo il loro trasferimento in carriera subordinato all'esito di detto corso. Superate le prove finali e messi in graduatoria tra di loro nelle varie categorie, i predetti sottocapi sono promossi secondi capi con sede di anzianità immediatamente prima di quella dei pari grado coi quali seguirono il corso I.G.P., assumendone la stessa decorrenza di rafferma.

Ai sottocapi, promossi per merito distinto ed eccezionale, non compete il premio annuale relativo alla ferma in corso.

I sottocapi, i quali per due volte siano stati riprovati agli esami di ammissione al corso I.G.P., non possono ulteriormente essere proposti per l'avanzamento per merito distinto ed eccezionale. Per gli ammessi al corso I.G.P. si applicano le norme di cui al precedente art. 12-*bis* ».

Art. 27.

Dopo l'art. 70-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 70-*ter*. — Il Ministro per la marina ha facoltà, in dipendenza di particolari situazioni organiche, di disporre, anche limitatamente a determinate categorie e specialità, l'avanzamento a secondo capo di sottocapi volontari vincolati a ferme annuali, nel numero che sarà di volta in volta stabilito di concerto col Ministero delle finanze.

L'avanzamento ha luogo a scelta comparativa fra i sottocapi del corso di arruolamento più anziano, e, se necessario, fra detti sottocapi e quelli del corso o di corsi di arruolamento successivi ed è subordinato al possesso delle condizioni d'imbarco prescritte dalla tabella *B* dell'art. 66 del presente testo unico. I sottocapi dichiarati una volta non idonei non sono ripresi in esame in occasione di eventuali successivi scrutini.

I secondi capi promossi in applicazione del presente articolo assumono la qualifica di « secondi capi volontari vincolati a ferme annuali ». Essi conservano la possibilità del trasferimento in carriera per merito distinto con le modalità ed alle condizioni previste dal precedente art. 70-*bis*; inoltre possono ottenere successive ferme complementari annuali alle stesse condizioni previste per i sottocapi, fino ad un massimo di sei, comprendendo in tale massimo quelle espletate nel grado di sottocapo dopo il compimento della ferma complementare biennale ».

« Art. 70-*quater*. — Il numero dei secondi capi volontari vincolati a ferme annuali grava sul totale dei sottufficiali di cui al terzultimo comma dell'art. 5 del presente testo unico.

Ai secondi capi volontari vincolati a ferme annuali spettano la paga ed i soprassoldi dovuti ai secondi capi di carriera, con esclusione della gratificazione di rafferma e del relativo soprassoldo; continuano, invece, ad essere loro corrisposti i premi annuali stabiliti per i sottocapi volontari ammessi alle ferme complementari annuali, nella misura e colle modalità previste per questi ultimi ».

Art. 28.

La lettera *d*) del 3° comma dell'art. 71 è sostituita dalla seguente:

« *d*) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, quando il numero degli iscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano iscritto in quadro ».

Art. 29.

La lettera *c*) del 2° comma dell'art. 72 è sostituita dalla seguente:

« *c*) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, quando il numero degli iscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano iscritto in quadro ».

Art. 30.

La lettera *c*) del 2° comma dell'art. 73 è sostituita dalla seguente:

« *c*) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, quando il numero degli iscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano iscritto in quadro ».

Art. 31.

La lettera *d*) del 3° comma dell'art. 74 è sostituita dalla seguente:

« *d*) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, quando il numero degli iscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano iscritto in quadro ».

Art. 32.

Nell'art. 82:

a) il 1° periodo del 2° comma è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto del seguente art. 82-*bis* i sottufficiali in congedo possono progredire di un sol grado non computando le promozioni avute in periodo di richiamo per guerra ».

b) il 4° comma è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento dei capi di 2ª e 3ª classe e dei secondi capi in congedo la Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 56 prenderà in esame un numero di capi di 2ª e 3ª classe e di secondi capi nelle aliquote che il Ministero crederà di stabilire ».

Art. 33.

Nell'art. 90 tutti i comma della lettera *a*) sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) per età. — I sottufficiali di carriera cessano dal servizio per collocamento a riposo al compimento del 52°

anno di età. Tale limite di età è, però, elevato a 54 anni per quei sottufficiali che ne facciano domanda, siano riconosciuti fisicamente idonei a proseguire il servizio e ne siano giudicati meritevoli dalla Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 56.

Il limite predetto viene prolungato fino al compimento del 20° anno di servizio effettivo per i sottufficiali di carriera che non abbiano raggiunto tale periodo di servizio.

Ai capi di 1ª classe inscritti nei quadri di avanzamento, ai quali spetti la promozione a posti già vacanti, od a quelli che, in seguito a scioglimento di riserva, siano inscritti in quadro di avanzamento prima di pari grado già promossi, si applica il limite di età prescritto per il grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi ».

Art. 34.

L'art. 91 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali di carriera esclusi definitivamente dall'avanzamento rimangono in servizio fino al raggiungimento delle condizioni prescritte per la liquidazione del minimo della pensione stabilita per il loro grado.

I capi di 1ª classe comunque esclusi definitivamente dall'avanzamento rimangono in servizio fino al raggiungimento del prescritto limite di età.

I capi di 2ª e di 3ª classe esclusi definitivamente dall'avanzamento rispettivamente in base al n. 2 del 3° comma del precedente art. 73 e al n. 2 del 3° comma del precedente art. 72 rimangono in servizio fino al raggiungimento del prescritto limite di età.

I sottufficiali mantenuti in servizio ai sensi dei precedenti comma continuano a coprire i posti del rispettivo organico ».

Art. 35.

All'art. 98 sono aggiunti i seguenti comma:

« I predetti sottufficiali potranno conseguire un'ulteriore promozione oltre le due consentite dall'art. 6 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1953, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, soltanto per meriti eccezionali.

Per la nomina a sottotenente del C.R.E.M., da conferire ai capi di 1ª classe in applicazione del predetto art. 6 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1953, o del precedente comma, si prescinde dalle condizioni fisiche ».

Art. 36.

L'art. 103 è sostituito dal seguente:

« Il totale dei militari volontari e di leva raffermati con vincoli annuali di cui al penultimo ed all'ultimo comma del precedente art. 5 sarà raggiunto nel periodo di 6 anni a decorrere dall'esercizio 1934-35 in modo che il totale per ogni esercizio non superi, rispetto ai precedenti, la media annua di 400 per i raffermati volontari e di 500 per quelli di leva ».

Art. 37.

I sottocapi volontari a premio con decorrenza di ferma dal 1° dicembre 1931 i quali al termine della ferma volontaria a premio non chiesero la ferma complementare biennale e successivamente furono trattenuti alle armi senza interruzione di servizio, possono essere ripristinati, a domanda, nella ferma complementare a premio di anni due, a decorrere dal 1° dicembre 1935. In tal caso essi rientrano a far parte del loro corso di origine con l'anzianità relativa precedentemente posseduta e ne seguono le sorti.

I sottocapi volontari a premio, rientrati a far parte del loro corso d'origine in base al precedente comma, non sono tenuti alla restituzione della quota parte dei premi già riscossi oltre quelli previsti dal 2° comma dell'art. 38 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, modificati dall'art. 17 della legge 15 giugno 1933, n. 778, e dall'art. 22 del presente decreto. Però al termine della ferma complementare biennale saranno loro corrisposti solo il premio relativo ad un biennio di servizio, e un premio di congedamento, pari ad un premio annuale.

Art. 38.

Il Ministro per la marina ha facoltà, in relazione alle esigenze organiche e limitatamente ai secondi capi volontari a premio ed ai sottocapi volontari a premio che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto trovansi vincolati alle ferme complementari volontarie a premio, di estendere il numero dei trasferimenti in carriera per merito distinto ed eccezionale oltre i limiti fissati dall'art. 70-*bis* del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, modificato con l'articolo 26 del presente decreto.

Ai secondi capi ed ai sottocapi di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme previste dal su citato art. 70-*bis* nel testo risultante dell'art. 28 della legge 15 giugno 1933, n. 778, sia che il trasferimento avvenga durante la ferma complementare in corso all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, sia che esso avvenga nel corso di successive ferme complementari annuali dagli stessi assunte.

Art. 39.

I militari del Corpo Reale equipaggi marittimi provenienti da arruolamento volontario per il quale sono previste possibilità di entrare in carriera col grado di sottufficiale, che dopo l'arruolamento di sei anni siano stati esclusi dal suddetto trasferimento in carriera, sono assicurati, durante le ulteriori sei ferme complementari annuali, contro la invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con le norme stabilite dal R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 40.

I sottufficiali, i sottocapi e i comuni che durante il congedo abbiano conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 25 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, quando richiamati in temporaneo servizio, possono ottenere la concessione della caratteristica L., D. o T. S. prevista dal predetto art. 25. Coloro che sono classificati L. o D. non possono però essere ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento riservati agli iscritti di leva.

È in facoltà del Comando superiore del C.R.E.M. di disporre, in via eccezionale, tenendo presenti le necessità di organico ed in relazione ai titoli di studio conseguiti dagli ex militari durante il congedo, il trasferimento in altre categorie più corrispondenti al titolo di studio conseguito.

Art. 41.

I comuni di 2ª classe richiamati in temporaneo servizio che ottengano la caratteristica L., D. o T. S. ai sensi del precedente art. 40, possono, durante il richiamo, conseguire la classifica a comune di 1ª classe, dopo un mese dalla concessione della caratteristica.

I comuni di 1ª classe nelle condizioni del precedente comma possono conseguire la promozione a sottocapo dopo due mesi dalla data della classifica a comune di 1ª classe.

Per l'avanzamento previsto dal presente articolo non sono prescritti corsi o tirocini. Il giudizio di idoneità alla classifica a comune di 1ª classe ed alla promozione a sottocapo è pronunciato dai Comandi alle cui dipendenze si trovano i richiamati allo scadere dei su indicati periodi di servizio.

Art. 42.

I sottocapi L. e D., richiamati in temporaneo servizio, possono, qualora il Ministero della marina ne ravvisi la necessità in relazione alle esigenze di servizio ed anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, conseguire l'avanzamento a secondo capo, purchè contino non meno di sei mesi di anzianità da sottocapo, computati cumulativamente fra quelli compiuti eventualmente in servizio attivo e quelli compiuti in periodo di richiamo.

I sottocapi T. S. possono conseguire l'avanzamento a secondo capo durante il periodo di richiamo, qualora abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio da sottocapo, computati cumulativamente fra quelli compiuti eventualmente in servizio attivo e quelli compiuti in periodo di richiamo; le promozioni in questo caso sono effettuate in relazione alle esigenze organiche per le varie categorie.

In ogni caso i sottocapi L., D. e T. S. che all'atto del rinvio in congedo abbiano compiuto un periodo di richiamo non inferiore a dodici mesi, qualora siano riconosciuti idonei dalle competenti Commissioni di avanzamento, sono promossi secondi capi.

Art. 43.

I sottufficiali che hanno ottenuto la caratteristica L., D. o T. S. ai sensi del precedente art. 40 e che sono rinviati in congedo continuano a far parte del ruolo di provenienza, o, qualora abbiano ottenuto il trasferimento di categoria, sono inscritti nel nuovo ruolo con le norme dell'art. 87 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Il loro avanzamento è regolato dalle norme contemplate nell'art. 82 dello stesso testo unico.

Art. 44.

In casi eccezionali, può essere conferito il grado di capo di 3ª, 2ª o 1ª classe nelle varie categorie e senza tener conto del grado rivestito all'atto del congedo e della categoria di origine a quei militari i quali siano idonei a tale conferimento per titoli di studio conseguiti, per cariche rivestite nella vita civile, per speciali competenze acquisite nell'esercizio di particolari attività durante il congedo.

Art. 45.

L'art. 46 della legge 15 giugno 1933, n. 778, è così modificato:

« I capi di 1ª classe, iscritti nei quadri di avanzamento ordinari del 1933 per la promozione a sottotenente del C.R.E.M., i quali rinunciarono a sostenere gli esami previsti dall'art. 44 della legge 15 giugno 1935, n. 778, possono, al raggiungimento del 52° anno di età, essere trattenuti in servizio col loro grado sino al compimento del 56° anno di età, purchè conservino la necessaria idoneità fisica. Il provvedimento è subordinato al parere favorevole della Commissione di cui all'art. 56 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, modificato dall'art. 22 della legge 15 giugno 1935, n. 778.

Lo stesso trattamento è fatto ai capi di 1ª classe, i quali furono compresi nel quadro di avanzamento a sottotenente del C.R.E.M. del 1932, ma non furono inclusi in quelli del 1933, pur essendo stati riconosciuti idonei all'avanzamento ».

Art. 46.

I capi di 1ª classe « trattenuti » prima dell'entrata in vigore del presente decreto rimangono in tale posizione sino al raggiungimento del 56° anno di età.

I capi di 1ª classe « trattenuti » di cui al presente ed al precedente art. 45 gravano sull'organico dei capi di 1ª classe.

Art. 47.

All'art. 47 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali è aggiunto il seguente periodo: « Però i capitani e gli ufficiali subalterni del C.R.E.M. iscritti nella riserva cessano d'appartenervi, rispettivamente, al compimento del 66° e 64° anno di età ».

Art. 48.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1936, fatta eccezione per l'art. 45 il quale ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 231, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1222.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 37. — MANCINI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 382.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di riversibilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di riversibilità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 383.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 384.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 385.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1017;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1936-37, della somma di L. 7.225.600;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 66 « Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1936-37, è aumentato di L. 7.225.600 (lire sette milioni duecentoventicinquemila seicento).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 386.

Tributo delle popolazioni indigene dell'Eritrea per l'esercizio 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione per l'Africa Orientale Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governatore dell'Eritrea è autorizzato ad imporre alle popolazioni indigene dei territori posti entro il vecchio confine della Colonia il tributo per l'esercizio 1936-37 nella misura complessiva di L. 1.346.793,70 da ripartire con suo decreto per gruppi e per centri di popolazione.

Art. 2.

È data facoltà al Governatore dell'Eritrea di attribuire con sua disposizione agli incaricati della riscossione una percentuale del tributo non maggiore del 15 %.

In ogni caso, nessun incaricato della riscossione potrà percepire una somma superiore alle L. 5000.

Art. 3.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1937-XV, n. 387.
Censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali del Regno, da effettuarsi negli anni dal 1937-XV al 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, concernente il riordinamento del Servizio statistico;
Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica, che all'art. 2 stabilisce che le indagini statistiche che importino obbligo di denunzia da parte di cittadini e di Enti privati non soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, debbano essere disposte con decreto Reale;
Vista la legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120, sulla periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali, con la quale viene stabilito che i censimenti industriali e commerciali debbano aver luogo ogni dieci anni;
Ritenuta la necessità di effettuare, ai sensi di questa ultima legge, il censimento industriale e commerciale e la opportunità di ripartirlo in più anni a seconda delle varie specie di industria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli anni 1937-XV, 1938-XVI, 1939-XVII, 1940-XVIII sarà eseguito nel Regno, a cura dell'Istituto centrale di statistica, un censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali del Regno, per conoscerne il numero, la natura ed il genere di attività, il numero delle persone addettevi, le forze motrici impiegate, la quantità ed il valore della produzione e quegli altri dati che verranno richiesti dal regolamento di cui all'art. 3 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120, sulla periodicità dei censimenti.
Sono escluse dal censimento soltanto le aziende agrarie in quanto non comprendano lavorazioni per la trasformazione dei prodotti.

Art. 2.

Il censimento industriale e commerciale verrà effettuato gradualmente, come segue:
Anno 1937-XV - Censimento della pesca e censimento delle industrie alimentari;
Anno 1938-XVI - Censimenti: delle industrie estrattive; delle industrie del legno ed affini; delle industrie che utilizzano le spoglie animali; delle industrie della carta; delle industrie poligrafiche; delle industrie editoriali; delle industrie che lavorano i minerali non metallici; delle industrie edilizie; delle industrie del vestiario, arredamento ed abbigliamento; delle industrie dello spettacolo; dei servizi igienici e sanitari; dei servizi privati di pulizia, disinfezione e funebri;
Anno 1939-XVII - Censimento degli altri rami di industria e dei trasporti;
Anno 1940-XVIII - Censimento del commercio, del credito e delle assicurazioni.
È data facoltà all'Istituto centrale di statistica, qualora ragioni di carattere tecnico o di carattere contingente lo rendano necessario, di provvedere allo spostamento, dall'uno all'altro anno, del censimento di alcuni rami dell'industria.

Art. 3.

La data di rilevazione di ciascun censimento sarà stabilita nel regolamento di cui all'art. 3 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120.

Art. 4.

L'Istituto centrale di statistica del Regno sopraintende a tutti i lavori per l'esecuzione del censimento, valendosi della collaborazione delle Prefetture, dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, dei Comuni e degli altri Enti di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di cui all'art. 3 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120.
Con il regolameno potranno essere autorizzate indagini di carattere statistico di maggiore ampiezza, da compiersi simultaneamente al censimento e successivamente, nei riguardi delle industrie o gruppi di industrie organizzate con ordinamenti complessi, allo scopo di ottenere rilevazioni di carattere complementare, connesse tuttavia al censimento.

Art. 5.

È fatto obbligo ai proprietari ed ai dirigenti di tutte le imprese ed esercizi sottoposti a censimento di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei questionari.
In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285.

Art. 6.

Le notizie raccolte col censimento sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere note per nessun titolo se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.
È vietato a quanti abbiano in qualunque modo e per qualsiasi ragione partecipato ai lavori del censimento o vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.
A coloro che contravvengano a queste disposizioni saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 388.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Opera Pia SS.ma in San Nicola » con sede in Andria (Bari).

N. 388. R. decreto 25 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Opera Pia SS.ma in San Nicolà », con sede in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 389.
Dichiarazione formale dei fini di n. 26 Confraternite della provincia di Macerata.

N. 389. R. decreto 25 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Macerata:

1. Confraternita delle Sacre Stimmate di S. Francesco in Macerata;
2. Confraternita del SS.mo Sacramento e Carità in Tolentino;
3. Confraternita del SS.mo Sacramento e della Madonna del Rosario nella frazione Laverino di Fiuminata;
4. Confraternita del SS.mo Sacramento in Poggio Sorifa di Fiuminata;
5. Confraternita del SS.mo Sacramento in Sefro;
6. Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario in Sorti di Sefro;
7. Confraternita del SS.mo Sacramento in S. Martino di Castello di Serravalle di Chienti;
8. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Capogna di Serravalle di Chienti;
9. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Dignano di Serravalle di Chienti;
10. Confraternita di Maria SS.ma del Buon Consiglio in Treia;
11. Confraternita del Preziosissimo Sangue in Treia;
12. Confraternita del SS.mo Sacramento della Cattedrale in Treia;
13. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Stigliano di S. Severino Marche;
14. Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario nella frazione Serralta di S. Severino Marche;
15. Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario nella frazione Patrignolo di S. Severino Marche;
16. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Chigiano di S. Severino Marche;
17. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Pitino di S. Severino Marche;
18. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Serrone di S. Severino Marche;
19. Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario nella frazione Gaglianuovo di S. Severino Marche;
20. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Elcito di S. Severino Marche;
21. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Castel S. Pietro di S. Severino Marche;
22. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Aliforni di S. Severino Marche;
23. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Coraciano di S. Severino Marche;
24. Confraternita di S. Giovanni in S. Severino Marche;
25. Confraternita di S. Antonio e S. Croce in S. Severino Marche;
26. Confraternita di S. Giovanni Decollato in San Severino Marche.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV, n. 390.
Riconoscimento, agli effetti civili, della rinuncia della parrocchialità universa vescovile delle Vicarie curate di alcune frazioni dei comuni di Lipari, Malfa e Leni (Messina).

N. 390. R. decreto 21 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lipari in data 1° luglio 1936, relativo alla rinunzia della parrocchialità universa vescovile delle Vicarie curate di Pirrera di Lami, di Pianoconte, di Ginostra, di Acqua Calda in comune di Lipari (Messina), di Lingua Salina di Pollaro in comune di Malfa (Messina), di Valle di Chiesa e di Rinella in comune di Leni (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV, n. 391.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento con sede nella frazione Colleluce di San Severino Marche (Macerata).

N. 391. R. decreto 21 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede nella frazione Colleluce di San Severino Marche (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 392.
Istituzione della Cassa di risparmio di Littoria.

N. 392. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, viene istituita in Littoria una Cassa di risparmio con la denominazione di « Cassa di risparmio di Littoria », e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1937 - Anno XV

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 31 ottobre 1936-XV, alla terza riga dell'antipenultimo capoverso dell'art. 3 ove è detto: « ai numeri: 1, 10 e 23 della lettera *d*), » deve leggersi: « ai numeri: 1, 10 e 24 della lettera *d*), ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Diffida per alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 (1906)	628780	Gatti Teresa detta Lucia di Giuseppe, nubile, dom. a Cercenasco (Torino) Ipotecata.	77 —
»	681087	Gatti Margherita fu Stefano, dom. a Cercenasco (Torino). Ipotecata . .	38,50
Prest. Naz. 5 %	9583 29688	Venuta Felice fu Giuseppe, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta). Ipotecata.	40 — 200 —

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(860)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Media dei cambi e dei titoli

del 5 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,10
Francia (Franco)	87,55
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1565
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6735
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,85
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,80
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,525
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % (Lordo)	54,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,75
Rendita 5 % (1935)	92 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,30
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Media dei cambi e dei titoli

del 6 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,18
Francia (Franco)	87,60
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,77
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,202
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,32
Danimarca (Corona)	4,16
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,682
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,45
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8035
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,35
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % (Lordo)	54,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,50
Rendita 5 % (1935)	91,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,425
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,70

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi decreti Ministeriali nn. 971, 964, 962, 972, 973, 965, 968, 969, 966, 963, 970 e 960 del 20 ottobre 1936-XIV, pubblicati sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 12 novembre 1936-XV, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo in Roma nei giorni appresso segnati:

180 posti di alunno d'ordine in prova delle Stazioni: giorni 26 e 27 aprile 1937;

70 posti di sottocapotecnico in prova: giorni 28, 29 e 30 aprile 1937;

35 posti di segretario in prova (amministrativo): giorni 29 e 30 aprile 1937;

2 posti di ufficiale di 3ª classe in prova: giorno 1° maggio 1937;

4 posti di macchinista di 3ª classe in prova: giorni 2 e 3 maggio 1937;

40 posti di assistente lavori in prova (Edile): giorni 1, 2 e 3 maggio 1937;

10 posti di aiutante disegnatore in prova: giorni 4, 5 e 6 maggio 1937;

60 posti di sorvegliante lavori in prova: giorni 7, 8 e 9 maggio 1937;

20 posti di assistente lavori in prova (elettromecc.): giorni 10, 11 e 12 maggio 1937;

15 posti di segretario in prova (ragioniere): giorni 13 e 14 maggio 1937;

120 posti di sottocapostazione in prova: giorni 15, 16 e 17 maggio 1937;

8 posti di allievo ispettore in prova (amministrativo): giorni 6 e 7 giugno 1937.

Il Direttore generale.

(1103)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 25 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per 25 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per titoli per 25 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 25 tenenti in servizio permanente nel Corpo del Genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in ingegneria navale e meccanica, o civile, o industriale, che alla data della presente notificazione abbiano compiuto il 27° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) aver conseguito un punto di laurea non inferiore a 90 su 100, ed un punto non inferiore a 80 su 100 nelle seguenti materie di insegnamento, fermo restando che per i corsi biennali e triennali sarà considerata la media dei punti riportati nei diversi anni in cui viene insegnata la stessa materia:

Meccanica applicata alle costruzioni (o scienza delle costruzioni);
Meccanica applicata alle macchine;
Macchine termiche;
Elettrotecnica generale;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

V. binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
V. monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive istruzioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

c) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salve le riduzioni di legge.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

b) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina,

chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dal R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 1030, le prove di possedere la rendita annua di L. 3150 nominali, salvo quanto dispone in via temporanea il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1756.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, o se non sarà stato dispensato dalla medesima, a norma del citato R. decreto-legge numero 1756;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

h) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal Segretario — o dal Vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da un degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero.

Nel contesto della domanda il candidato dovrà specificare le prove facoltative alle quali desidera essere ammesso.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre la data di presentazione per la visita medica.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato nel 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Anche questo termine dovrà in ogni caso essere non posteriore alla data di presentazione per la visita medica.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'art. 7.

Art. 9.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti nel quinquennio di studi superiori.

Art. 10.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso, nominati tenenti, prenderanno posto, nel rispettivo ruolo, secondo le norme dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia Accademia navale.

Inoltre, coloro che non siano laureati in ingegneria navale e meccanica saranno inviati a compiere corsi speciali per completare la loro cultura professionale. La durata e le modalità di tali corsi saranno stabilite dal Ministero della marina.

Art. 14.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 15.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 5 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo dei comuni di Cervia, Gaeta, Milazzo, Erice, Galatina e Molinella.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di seconda classe (grado 4°) per le seguenti sedi:

1) Cervia, prov. di Ravenna;
2) Gaeta, prov. di Littoria;
3) Milazzo, prov. di Messina;
4) Erice, prov. di Trapani;
5) Galatina, prov. di Lecce;
6) Molinella, prov. di Bologna.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno e di due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre e cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano

provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado o l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 10 giugno 1937-XV, domanda in carta bollata da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà, attestante che al vice segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolari;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati dovranno indicare il posto al quale intendono concorrere.

Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare a tutti i posti messi a concorso, dovrà presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, dovrà essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, di tutti i titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, dovranno nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un elenco, in carta semplice, dei titoli prodotti.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1076)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi ai posti di segretario capo dei comuni di Siracusa e Caltagirone.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di prima classe (grado 3°) vacanti nei comuni di Siracusa e di Caltagirone (prov. di Catania) secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno e di due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre e cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il giorno 10 giugno 1937-XV, domanda in carta da bollo da L. 6 corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà, da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà, attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare, per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolari;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificato di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati dovranno indicare il posto al quale intendono concorrere.

Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare a tutti i posti messi a concorso, dovrà presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, dovrà essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco descrittivo in carta semplice di tutti i titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno, e non ancora definiti, dovranno nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un elenco in carta semplice dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1077)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 34 posti di alunno d'ordine di P. S.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1937-XV con cui fu rinviata la data delle prove scritte del concorso per 34 posti di alunno d'ordine di P. S. bandito con decreto 30 novembre 1936-XIV e già fissate per i giorni 20 e 22 marzo u. s.;

Ritenuta l'opportunità di stabilire la nuova data in cui dovranno aver luogo le prove stesse;
Vista la lettera 30 marzo u. s. n. 7146.4.2/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per l'assunzione di 34 alunni d'ordine nella carriera d'ordine di P. S. avranno luogo in Roma nei giorni 13 e 14 maggio 1937-XV.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero.

Roma, addì 5 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1104)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a posti di musicante effettivo nel Corpo musicale della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1937-XV, che bandisce un concorso per la nomina a musicante effettivo nel Corpo musicale della Regia aeronautica;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per coloro che intendono prendere parte al concorso per la nomina a musicante effettivo nel Corpo musicale della Regia aeronautica è prorogato a tutto il 25 marzo 1937-XV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(1111)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritta e pratica del concorso a quattro posti di geofisico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per l'anno XV nei ruoli dei personali dipendenti da questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1937, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a n. 4 posti di geofisico in prova (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* addetto al Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica;
Vista la nota della Presidenza n. 7146 del 28 febbraio 1937-XV circa il diario delle prove scritte di esame;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

La prova scritta e la prova pratica del concorso a n. 4 posti di geofisico in prova (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* addetto al Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica, avranno luogo a Roma, presso questo Ministero, nei giorni 10 ed 11 maggio 1937-XV.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1074)

Varianti al concorso a posti di capi manipolo della Milizia nazionale forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 16 stesso mese, registro n. 1, foglio n. 66 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 41 del 18 febbraio 1937, col quale è stato bandito un concorso per n. 25 posti di capi manipolo della Milizia nazionale forestale;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri data con telegramma n. 12166 del 30 marzo 1937-XV;
Considerato che col decreto succitato era stata fatta riserva di stabilire la data in cui avrebbe avuto luogo la visita sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di capi manipolo della Milizia nazionale forestale messi a concorso col decreto Ministeriale 6 febbraio 1937-XV, viene elevato a 30 posti.

Art. 2.

Il termine stabilito dal primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 6 febbraio 1937-XV per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato sino a tutto il 18 maggio 1937-XV.

Art. 3.

La visita sanitaria, di cui all'art. 6 del bando di concorso del 6 febbraio 1937-XV avrà luogo in Roma il 28 maggio 1937-XV e gli esami si inizieranno improrogabilmente il giorno successivo nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1112)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.